



COMUNE di MELPIGNANO

Provincia di Lecce



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

PARTE I[^] - PREMESSA

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta la disciplina del referendum consultivo previsto all'art. 63 dello Statuto Comunale.

ART. 2 – Funzioni

Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul D. Lgs 18.08.2000 n. 267, sullo Statuto Comunale, sul T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e sul D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE II[^] - MATERIE

ART. 3 – Oggetto del Referendum

Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale con esclusione delle materie di seguito indicate:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano Urbanistico Generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) regolamenti in materia di entrate ed a contenuto finanziario;
- e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- f) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- g) bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- l) provvedimenti relativi agli acquisti e alle alienazioni di immobili e le relative permute, gli appalti e le concessioni;
- m) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;
- n) oggetti sui quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge, a meno che la consultazione referendaria non si svolga prima che scadano i termini di legge entro cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
- o) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

PARTE III[^] - INIZIATIVA

ART. 4 – Potere d'iniziativa del corpo elettorale

Il referendum consultivo è richiesto dai cittadini in numero non inferiore 15 per cento del corpo elettorale del Comune da calcolarsi sulla base dell'ultima revisione, ovvero dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 5 – Ammissibilità

Sulla ammissibilità del referendum proposto dai cittadini, si pronuncia un Comitato dei Garanti composto di tre membri, dei quali uno espressione della minoranza, in possesso di particolare competenza giuridico-amministrativa, nominati dal Consiglio.

PARTE IV[^] - PROCEDIMENTO

ART. 6 – Le fasi del procedimento

Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- a) proposta di iniziativa consiliare
- a1) presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini
- a2) raccolta delle firme ed autenticazione
- a3) deposito della proposta
- a4) verifica delle firme e della documentazione
- b) indizione del referendum
- c) operazioni preelettorali
- d) operazioni elettorali
- e) proclamazione del risultato
- f) pubblicazione del risultato
- g) efficacia del risultato referendario

ART. 7 – Responsabili del procedimento

Il responsabile della procedura referendaria è il Segretario Comunale, il quale assegna a sé o ad altro funzionario dell'Ufficio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni adempimento inerente la referendaria procedura.

Il Segretario Comunale cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

ART. 8 – Proposta di iniziativa consiliare

Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'adozione del provvedimento di sua competenza iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, può deliberare la sottoposizione dell'argomento a referendum consultivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio, a norma del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale.

Una volta esecutiva la deliberazione consiliare di cui sopra gli atti vengono rimessi alla Giunta Comunale per gli adempimenti successivi di competenza.

ART. 9 – Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini

I cittadini possono richiedere che un argomento nelle materie di cui al precedente art. 3 sia sottoposto a referendum consultivo.

A tal fine il comitato composto da almeno tre promotori il procedimento, deposita nelle mani del Segretario Comunale la comunicazione dell'avvio della procedura di raccolta delle firme di cui all'art. 10.

Nella comunicazione dovranno essere individuati il nome dei promotori e il punto da sottoporre alla votazione popolare espresso in forma chiara ed intellegibile.

Dalla data di presentazione della proposta decorrerà il termine di cinque mesi entro il quale dovranno essere raccolte le firme necessarie per la validità del referendum di cui all'art. 4.

ART. 10 – Raccolta delle firme

La raccolta delle firme è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Segretario Comunale prima del loro utilizzo.

Sui moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, in forma chiara e intellegibile.

Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.

In calce ai moduli deve essere indicato, il nome dei promotori designati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.

L'elettorale che intende aderire alla richiesta di referendum appone la propria firma sui moduli di cui al 1° comma, indicando accanto alla firma, per esteso, il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita.

La firma è autenticata da un notaio o dal cancelliere dell'Ufficio Giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero dal Giudice conciliatore, dal Segretario del Comune o da un funzionario da lui delegato addetto all'Ufficio di Segreteria che può raccogliere le firme anche al di fuori della sede comunale.

L'autenticazione può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

ART. 11 – Deposito della proposta

La richiesta di referendum da parte dei cittadini deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.

La proposta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione e integrata da una relazione illustrativa, deve essere consegnata al Segretario del Comune da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 10, comma 4°.

Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero delle firme raccolte.

Il rispetto del termine di cinque mesi entro il quale il Comitato promotori, a forma di non ammissibilità del referendum, dovrà curare la raccolta delle firme, verrà accertato verificando il termine iniziale che coincide con la data di comunicazione dell'avvio della procedura di cui all'art. 9, ed il termine finale coincidente con il deposito della documentazione di cui al precedente secondo comma.

ART. 12 – Indizione del referendum

La Giunta fissa la data del referendum convocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra il quarantaseiesimo e sessantesimo giorno successivo alla data della esecutività della deliberazione.

Il sindaco provvede a darne notizia agli elettori mediante appositi manifesti, che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Viene altresì sospeso qualora una legge nazionale o regionale abbia approvato sostanziali modifiche alla materia oggetto del quesito referendario.

Non si fa luogo a referendum qualora il Consiglio Comunale s'adequi alla proposta referendaria di iniziativa popolare.

ART. 13 – Operazioni preelettorali

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per quanto compatibile e applicabile. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi della consultazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1980, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili e applicabili.

La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale.

ART. 14 – Operazioni elettorali

Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.

Sono fornite dal Comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle delle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.

Le schede contengono il quesito formulato da sottoporre al giudizio degli elettori, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e dal segretario, nominati secondo le disposizioni per l'elezione del Consiglio Comunale.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.

Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 19.

Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio e per quanto compatibili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, fermo restando che le operazioni di scrutinio avranno luogo immediatamente dopo la chiusura della votazione.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario di sezione (o dal Comitato cittadino) del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

ART. 15 – Proclamazione del risultato

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Ufficio di garanzia per il referendum composto dal Segretario Comunale che lo presiede, da un avvocato e da un esperto in materie giuridiche, designati questi ultimi dal Consiglio Comunale immediatamente dopo la deliberazione prevista nell'ultima parte dell'articolo 4 del presente regolamento ovvero dopo il giudizio di ammissibilità previsto dal precedente art. 12. Agli stessi verrà consegnato un gettone di presenza nella misura che deciderà il Consiglio Comunale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario dell'Ufficio elettorale del Comune.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'Ufficio di garanzia in pubblica adunanza da tenere entro 10 giorni dalla svolgimento del referendum, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno è trasmesso al Sindaco del Comune, uno al Comitato promotore del referendum e uno è conservato agli atti della Segreteria del Comune.

L'Ufficio di garanzia per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato del referendum.

Sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, decide l'Ufficio di garanzia, prima di procedere alla proclamazione del risultato, nella medesima seduta.

Il referendum è considerato valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 16 – Pubblicazione del risultato

Il Sindaco del Comune non appena ricevuto il verbale di cui all'articolo precedente, ne dispone la pubblicazione, per estratto, all'Albo Pretorio, per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici e manifesti murali.

ART. 17 – Efficacia del risultato

Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco comunica al Consiglio l'esito del referendum, mediante l'inserimento dell'argomento oggetto della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

ART. 18 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicazione mediante pubblicazione sul sito internet e all'albo pretorio online dell'ente.

ART. 19 – Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della L. 689/1981.